

LEGGI DELEGA, LA BACCHETTATA DELLA CORTE DEI CONTI

«GOVERNO E PARLAMENTO ENUNCIANO LE RIFORME
MA SENZA INDICARE LA COPERTURA FINANZIARIA»

Il Messaggero del 4/8/2003

ROMA La Corte dei Conti fa le pulci all'attività legislativa svolta da Governo e Parlamento nei primi 4 mesi dell'anno. E, nella relazione consegnata al Parlamento sulle tipologie di copertura adottate, avverte: occhio alle leggi delega, perchè, alcune contengono un processo di copertura «innovativo» ovvero clausole di neutralità finanziaria, rimandando eventuali spese a interventi successivi. Quanto alla produzione normativa la Corte ricorda che si è registrata una generale diminuzione e un aumento dei provvedimenti d'urgenza: le leggi pubblicate sono state 47 contro le 32, 104 e 49 del triennio precedente.

Sul totale le leggi di iniziativa parlamentare sono solo 7 mentre 27 dei provvedimenti presi in esame hanno dichiarato conseguenze in termini di oneri. L'incidenza dei provvedimenti (anni 2002-2005) ha un onere di 1.075 milioni «il livello più basso degli ultimi 5 anni». Nonostante questo contenimento di spesa, la Corte lancia un allarme per i provvedimenti di investimento e di urgenza per calamità naturali. Ci sono risorse stanziare per le quali è difficile valutare se sufficienti o meno per ricorrere ad eventuali ulteriori finanziamenti. «Tale valutazione è doverosa in quanto le opere da realizzare con investimenti pubblici hanno un carattere di indivisibilità per cui una realizzazione parziale non determina una utilità proporzionata alle risorse investite».

Quanto alle deleghe, la Corte prende in esame il precorso di copertura «innovativo» delle deleghe sulla scuola e sul fisco chiedendo di prevedere «l'automatica attivazione di un monitoraggio sugli effetti finanziari delle norme delegate». Per la scuola la Corte spiega che il finanziamento della riforma, anzichè contenuto nella legge di delega, è rinviato al reperimento delle risorse da iscrivere annualmente nella finanziaria. In tal modo la legge delega assumerebbe la natura di una dettagliata enunciazione di capisaldi programmatici e di lineamenti operativi della riforma «la cui realizzazione è però affidata al reperimento delle risorse in sede di legge finanziaria e solo dopo, e nei limiti delle risorse reperite, alla normazione delegata».

C'è inoltre un rischio più politico. «È necessario che le norme di delega consentano margini di flessibilità e gradualità nella realizzazione del programma» per «non rischiare una operatività parziale attraverso tronconi di riforma che potrebbero inserirsi in modo disarmonico nel sistema e determinare l'improduttività delle spese effettuate».

Stesso ragionamento viene esteso dalla Corte dei Conti alla riforma del sistema fiscale che contiene «modalità simili» a quelle adottate per la riforma scolastica «delineando pertanto un percorso attuativo analogo». E più in dettaglio sottolinea «resta naturalmente fermo che, specie per quanto riguarda l'eliminazione dell'Irap, la provvista delle risorse e la normativa delegata dovranno tener conto dell'impatto della riforma sui rapporti tra finanza statale e regionale».